

# I soci della società cancellata perdono il credito “rinunciato” dal liquidatore

Il Tribunale di Prato si sofferma sulla sorte dei crediti accertati in favore della società cancellata

/ Maurizio MEOLI

La condotta del **liquidatore** che, **durante il giudizio** relativo all'accertamento di un credito della società, cancella la stessa dal Registro delle imprese deve considerarsi equivalente ad una manifestazione di volontà di rinuncia a tale credito. Non potendo i soci succedere in un credito cui la società abbia rinunciato, poi, essi non possono richiederne la liquidazione in proprio favore ed avvalersi della sentenza emessa nei confronti della società cancellata (decisione che, pertanto, risulta inutilmente pronunciata).

A **precisarlo** è il Tribunale di Prato, nella sentenza n. [509](#) del 21 maggio scorso, in relazione ad un caso in cui il socio di una srl, a supporto dell'esecuzione forzata nei confronti di un debitore della società, per circa 24.000 euro, cercava di avvalersi di una sentenza che aveva accertato l'esistenza del credito della società medesima, la quale, però, nel corso del giudizio era stata cancellata dal Registro delle imprese ad opera del liquidatore.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. [6070](#), [6071](#) e [6072/2013](#), hanno stabilito che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale:

- le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

- si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'**attività ulteriore** (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (*cf.* anche Cass. n. [13017/2014](#)).

Rispetto a tali indicazioni, la sentenza in commento osserva, innanzitutto, come, nel caso in cui un credito della società sia oggetto di accertamento – e non possa, pertanto, essere considerato nel bilancio finale di liquidazione, il quale postula che le operazioni di liquidazione siano concluse – la società ha l'**onere di proseguire il giudizio** e di non cancellarsi dal Registro delle imprese. Poiché il bilancio finale di liquidazione postula che l'attività di liquidazione si sia conclusa, è ra-

gionevole ritenere che le attività sociali ancora in corso di liquidazione – quali i crediti oggetto di accertamento giudiziale – non ricomprese nel predetto bilancio, debbano intendersi rinunciate. Vale a dire che la condotta del liquidatore della società che, nello stesso tempo, da un lato, non inserisce nel bilancio finale di liquidazione un credito della società per cui pende un giudizio di accertamento, e, dall'altro, provvede alla cancellazione della società nel corso del giudizio, deve intendersi quale volontà di rinunciare al credito.

A fronte di ciò, ritenere che i soci possano succedere nel diritto di credito controverso, dopo la cancellazione della società, significa consentire che quel diritto di credito si sottragga alla regola della procedura di liquidazione; ovvero significa sottrarre quel credito alle ragioni dei creditori sociali.

## Pretese non indicate nel bilancio di liquidazione non trasferite ai soci

Il **principio di diritto** espresso dalle Sezioni Unite (e sopra richiamato) – prosegue, quindi, il Tribunale di Prato – deve essere così specificato: non si trasferiscono ai soci le pretese che, seppure azionate in giudizio, non sono indicate nel bilancio di liquidazione. Ciò in quanto l'inclusione in esso avrebbe richiesto un'ulteriore attività (la prosecuzione del giudizio) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore (che, invece, provvede alla cancellazione della società) consente di ritenere che la società stessa vi abbia rinunciato.

In conclusione, il fenomeno successorio costruito dalle Sezioni Unite **non si applica** a tutte le sopravvenienze non iscritte nel bilancio finale di liquidazione, ma soltanto a quelle che sono rappresentate da beni o diritti certi (non contestati), la cui mancata iscrizione risulta la mera conseguenza del fatto che essi non erano conosciuti (o sono stati trascurati) dal liquidatore. Non si applica, invece, alle pretese ed ai diritti di credito contestati che, seppure azionati in giudizio, avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio finale di liquidazione solo a seguito dell'espletamento di un'attività ulteriore – ovvero l'accertamento giudiziale – che il liquidatore, cancellando la società, ha scelto di non fare, manifestando la volontà di rinunciarvi.

E, quindi, come evidenziato in premessa, non potendo i soci succedere in un credito cui la società ha rinunciato, gli stessi **non possono** poi chiederne la **liquidazione** in proprio favore avvalendosi della sentenza emessa nei confronti della società cancellata; sentenza che, per questo, risulta “inutiliter data”.